

TI_GERICHTE 38.2015.45 vom 23. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.45_d20150323

FR: TI_GERICHTE 38.2015.45 du 23 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 38.2015.45 del 23 marzo 2015

Regeste

Negato dt a ind.x insolv.poiché perento.Domanda tardiva.Ric.fatto valere che UEF e Cassa avrebbero dovuto indicargli che quando inoltrato dom.esec.ditta già fallita.Presupp.x far valere ind.x insolv. esclus.notif.a Cassa.Proc.parall.e autonoma da insinu.pret.cred.a org.esec.e fallimento(STF C20/07)

Erwägungen

E. 3

Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti. Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di perenzione (DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).

E. 4

Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha insinuato all'UEF di M._____, nell'ambito della procedura connessa alla decozione della N._____ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006. Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre due mesi. Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N._____ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione all'UEF di M._____. Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre 2000, consid. 2). Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente perenta.” In una sentenza 8C_335/2010 del 1° giugno 2010, l'Alta Corte ha poi ribadito che: " 2.1 Anspruch auf

Insolvenzentschädigung haben Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, unter anderem wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Nach Art. 53 Abs. 1 AVIG muss der Arbeitnehmer den Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im SHAB bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Mit dem Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Bei der erwähnten Frist handelt es sich um eine solche mit Verwirkungsfolge (vgl. u.a. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] C 226/94 vom 6. März 1995 E. 1a mit Hinweisen, in: ARV 1995 S. 122).“ 2.6. Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che il 18 marzo 2015 RI 1 ha chiesto l’indennità per insolvenza per i crediti salariali relativi al periodo dal 1° aprile al 19 maggio 2013 (cfr. doc.11 e 11a). Il fallimento della _____ è stato pronunciato l’11 giugno 2014 ed è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il 4 luglio 2014 (cfr. doc. 1). Come rettamente considerato dalla Cassa (cfr. doc. III), il termine di 60 giorni per presentare la domanda di insolvenza è dunque scaduto, giusta l’art. 53 cpv. 1 LADI il 2 settembre 2014. Di conseguenza, la domanda del 18 marzo 2015 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per insolvenza è perento. Il ricorrente ha fatto valere che l’Ufficio esecuzione e fallimenti e la Cassa di disoccupazione avrebbero dovuto fargli presente che al momento in cui ha inoltrato la domanda di esecuzione la ditta era già fallita (cfr. consid.1.2). Analoghe considerazioni erano state sviluppate nella causa 38.2006.35 del 18 dicembre 2006 ed erano state fatte proprie dal TCA (cfr. consid 2.5). Il Tribunale federale non è stato del medesimo avviso e ha annullato il giudizio cantonale, evidenziando che il presupposto per far valere il diritto all’indennità per insolvenza nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, in conformità all’art. 53 cpv. 1 LADI, era esclusivamente la notifica alla cassa competente (cfr. STF C 20/07 del 22 ottobre 2007). La medesima soluzione si impone nel caso concreto. In simili condizioni la domanda di indennità per insolvenza deve così essere respinta in quanto tardiva e di conseguenza la decisione su opposizione assunta dalla CO 1 in data 5 maggio 2015 va confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.